



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 61
Data di registrazione 18/03/2020

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - CHIUSURA PISTA CICLO PEDONALE E TRATTO DI LUNGOLAGO

IL SINDACO

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;

PRESO ATTO che in data 11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;

VISTI

- il DPCM in data 8/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM in data 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio non motivate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o parti al pubblico sino al giorno 03/04/2020;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del DPCM in data 11 marzo 2020 in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 54 in data 10/03/2020 avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per pubblica incolumità a tutela della salute pubblica in materia di Coronavirus - prescrizioni per la chiusura di alcune attività in ottemperanza ai DPCM 8 e 9 Marzo 2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 55 in data 12/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020”

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 60 in data 13/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica – Chiusura Parchi Pubblici”

CONSTATATO che si sono registrati nel territorio frequenti casi di assembramento delle persone e spostamenti ingiustificati, in particolare, su determinati tratti di lungolago e sulle piste ciclopedonali;

VALUTATO di dover integrare le misure preventive già adottate e dirette a salvaguardare la salute pubblica, avuto particolare riguardo all’ordinanza n 60 in data 13 marzo 2020 relativa alla chiusura dei parchi pubblici, anche intensificando i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

RITENUTO inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti di persone ed evitare che si creino situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, tenuto conto della peculiarità dei luoghi che costituiscono una forte attrattiva, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle statali e conseguentemente di limitare l’accesso ai seguenti percorsi:

- al LUNGOLAGO: limitatamente al tratto da Lungolago Falcone e Borsellino fino al confine con il Comune di San Felice del Benaco, come da planimetria allegata;
- alla PISTA CICLOPEDONALE, intitolata al Dott. Ugo Gagliardi, dalla intersezione con Via degli Olivi fino al confine con il territorio di San Felice del Benaco su Via San Felice (rotonda in cui è posizionato il violino), come da planimetria allegata;

VISTO l’art 50, comma 5, del TUEL 267/2000;

VISTO l’art 54 del Tuel 267/2000;

VISTO l’art 32 della Legge 833 del 1978;

ORDINA

ad integrazione delle disposizioni impartite, in particolare, con l’ordinanza n 60/2020 relativa alla chiusura dei parchi pubblici:

la chiusura ed il divieto di accesso:

- al LUNGOLAGO: limitatamente al tratto da Lungolago Falcone e Borsellino fino al confine con il Comune di San Felice del Benaco, come da planimetria allegata;
- alla PISTA CICLOPEDONALE, intitolata al Dott. Ugo Gagliardi, dalla intersezione con Via degli Olivi fino al confine con il territorio di San Felice del Benaco su Via San Felice (rotonda in cui è posizionato il violino), come da planimetria allegata;

PRECISA

altresì che è fatto divieto assoluto di percorrere questi itinerari a chiunque fatti salvi coloro che devono raggiungere la propria abitazione o il luogo di lavoro;

STABILISCE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

DÀ ATTO

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 25 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

DISPONE


affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:


- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA





LAGO DI GARDA (BENACO)

LAGO DI GARDA (BENACO)

S. ROCCO